



COMUNE DI RIMINI
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE URBANO
PRIVATO E PUBBLICO
E DELLE AREE INCOLTE**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n° 76 del 27.03.2001
Esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 11.04.2001**

PREMESSA *

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n° 490.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi e le aree golenali.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG - Piano del Verde, Piano manutentivo, Censimento delle aree verdi - al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

* A valore illustrativo

NOR ME COMU NI

INQUADRAMENTO, OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il presente regolamento attua, per il verde urbano privato, la regolamentazione prevista dalla legge nazionale e regionale (1), integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa relativa alla materia.

Le disposizioni sul verde urbano privato disciplinano il verde compreso nel territorio urbanizzato e/o da urbanizzare così come individuato negli strumenti urbanistici, nonché i Giardini Storici, gli alberi monumentali, indipendentemente dalla loro ubicazione, le corti di pertinenza dei fabbricati nel forese non adibiti ad attività agricola e le aree agricole dismesse dalla coltivazione.

Disciplinano, altresì, le aree private comprese nel territorio urbanizzato e/o da urbanizzare che non risultino adibite all'attività agricola o a pertinenza di fabbricati (aree incolte).

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

Art. 2 - Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione.

Il patrimonio verde deve essere, dunque, tutelato e sviluppato per concorrere al miglioramento della vivibilità e dell'offerta turistica della città.

Sulla base di tali principi, laddove, per limiti oggettivi, non risulti possibile il rispetto delle norme di corretta piantumazione e coltivazione, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso (2).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 3 - Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore le disposizioni richiamate

Art. 4 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia, l'art. 1 comma 3 e l'art. 23 del Regolamento Edilizio vigente, nonché tutti gli atti e provvedimenti incompatibili.

Note a titolo illustrativo

(1) - Legge n. 1150/1942, art. 33, n. 11;
- Legge Regionale n. 20/2000, art. 92, comma 1;

(2) - Artt. 42 e 44 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Codice Civile, Art. 832;
- Legge 3 Agosto 1999, n° 265 sul danno ambientale.

NORME SUL VERDE PRIVATO

CAPITOLO I°

NORME PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

Art. 1 - Oggetto del capitolo

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la manutenzione di parchi e giardini privati, delle aree urbane non edificate e non interessate da coltivazioni, delle corti di fabbricati nel forese non adibiti ad attività agricola e delle aree agricole dismesse dalla coltivazione.

Per gli interventi di particolare complessità (progettazione di verde da cedere all'Ente pubblico, progettazione di giardini privati, interventi su aree scoperte soggette a tutela paesaggistica, alberi monumentali, giardini storici), nonché per la potatura e la difesa fitosanitaria è previsto l'intervento di un Tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 - Oggetto della salvaguardia

In tutte le aree di verde privato gli interventi sulle piante sono regolamentati come indicato negli articoli che seguono, al fine della tutela del patrimonio verde, per quanto riguarda:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

Classe di grandezza

altezza delle piante a maturita'

a) 1° grandezza	>18m
b) 2° grandezza	12-18m
c) 3° grandezza	<12m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Art. 3 - Abbattimenti

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta o altro avente titolo idoneo, di domanda in carta legale indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Il Comune valuterà tale richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione, dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice agli uffici comunali competenti, corredata da documentazione fotografica e relazione di un tecnico esperto del settore sulle cause di morienza della pianta.

Sono altresì soggetti a comunicazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per ottemperanza a dispositivi di legge e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Qualora le cause di pubblica incolumità non siano state accertate d'ufficio dagli Enti preposti, la comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di pericolosità, asseverata da un tecnico esperto del settore, che ne assume la responsabilità

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

Fatti salvi casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Sostituzione degli alberi abbattuti.

La sostituzione degli alberi abbattuti, non facenti parte di interventi più complessi di nuova realizzazione o ristrutturazione, deve avvenire con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità certificata o munita di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza minima non inferiore a:

cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza;
cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

Il Dirigente del servizio potrà richiedere, a garanzia della sostituzione e corretta manutenzione della pianta fino ad attecchimento (minimo 2 anni vegetativi), un deposito cauzionale pari a L. 500.000/albero che sarà restituito previo accertamento di avvenuto attecchimento.

In caso di abbattimento per morienza della pianta o per motivi di pubblica incolumità il deposito cauzionale di cui al precedente capoverso è obbligatorio.

Se la sostituzione non è possibile, il richiedente dovrà versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato A, aumentata del costo di messa a dimora.

Nel caso il privato richieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica, per motivi diversi dai danni provocati e chiaramente accertati o di pubblica incolumità, tale somma dovrà essere comunque versata.

Art. 4 - Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sanzionato

Art. 5 - Area di pertinenza delle alberature.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 6
per piante di prima grandezza (altezza >18m);	mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non dovranno comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture private, si rimanda all'art. 11 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 6 - Distanze dai confini, linee ferroviarie, strade pubbliche, impianti tecnici aerei e sotterranei.

Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n° 4 della legge 12.11.68 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

tipologia della vegetazione	distanza minima corrispondente
a) alberi di altezza >4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m.2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza > 1,5 m.	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Distanza dalle strade pubbliche.

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini privati in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di mt. 2,00, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada dal Regolamento di Attuazione dello stesso nonché dal regolamento Provinciale di difesa del Suolo.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

Distanza dagli impianti per utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere garantita la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione

Oltre al rispetto delle norme prescritte dalla Legge n° 36/2001, dalla L. R. n° 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	Distanza minima
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Art. 7 - Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano produrre impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.

Art. 8 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 7.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 9 - Nuovi impianti e sostituzioni

Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea.

Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m.100 e m. 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante.

Dimensioni all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi è previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.

Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 6 del presente Capitolo.

Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore.

Art. 10 - Norme per la progettazione del verde per nuovi interventi edilizi

Nuovi insediamenti edilizi

Nella costruzione di nuovi fabbricati deve essere prevista una quota di Superficie Fondiaria destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Fatte salve le norme ed i regolamenti urbanistici vigenti, tale quota deve essere pari almeno al 20% della Superficie Fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella :

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA'

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto Ailanthus altissima)	Orniello (Fraxinus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Langestroeemia (Lagestroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus semperv.)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra Italica)
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinia (pseudoacacia e umbraculifera)
Leccio (Quercus ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia spp)		Tasso (Taxus baccata)

Qualora per documentata impossibilità, negli interventi di cui al presente articolo, non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune un indennizzo

pari al prezzo d'esproprio aumentato del costo di realizzazione per una percentuale di superficie mancante non superiore al 90%.

Il rimanente 10% della superficie mancante dovrà comunque essere previsto ricorrendo alla progettazione di verde pensile e/o verticale.

Requisiti della progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private; concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato del settore.

Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell' opera comprendente la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (di nuovo impianto ed esistenti), evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all' area di intervento;
- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all' inserimento paesistico dell' area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l' utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere;
- i salici piangenti (*Salix babilonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d' acqua artificiali, nell' ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
- l' albero dei tulipan (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l' albizzia gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l' Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l' acero campestre (*Acer campestre*);
- l' albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);

- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

Art. 11 - Norme per la progettazione del verde per parcheggi di pertinenza privata.

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture edilizie private, deve essere prevista, nell'ambito della superficie a verde, una piantumazione in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo (calcolata con le modalità di cui all'art. precedente) pari almeno al 30% della superficie complessiva del parcheggio.

Si dovrà assicurare, inoltre, una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

Classe di grandezza	superficie libera minima in aree parcheggio e relativo raggio (r) minimo		
a) 1° grandezza (altezza >18m)	mq.	9,00	r m. 1,70
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	mq.	4,50	r m. 1,20
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	mq.	3,00	r m. 1,00

Tali superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili garantendo comunque una superficie libera minima attorno al tronco pari a mq. 3,00.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente protetti l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti.

Sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio aventi spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (con l'utilizzo di specie rampicanti).

CAPITOLO II° - DIFESA

Art.12 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Impiego di prodotti fitosanitari

L'impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficace l'utilizzo di metodi di lotta biologica.

I principi attivi riportati nel presente Regolamento sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- scarso impatto ambientale.(è stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili).
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nella tabella in allegato F.

Art. 13 - Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria:

D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " Traumatocampa pityocampa"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)"

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

CAPITOLO III° - ALBERI E GIARDINI DI PREGIO.

Art 14 - Alberi di pregio

Individuazione degli alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

(I "Criteri per l'individuazione degli alberi monumentali" sono definiti dalla Delibera Regionale n° 349/2000 così come modificata dalla Delibera Regionale 1349/2000).

Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia esso privato Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art. 15 - Giardini di pregio

Si individuano come "giardini di pregio" le composizioni architettoniche e vegetali che, pur non appartenendo alla categoria dei Giardini di Pregio Storico, Architettonico e Ambientale di cui alla Carta di Firenze (All. A), si caratterizzano per l'unitarietà dei criteri architettonico - compositivi, nonché per la presenza di specie pregiate o di sviluppo particolarmente armonico, che nell'insieme possono essere considerati di particolare valore per il patrimonio ambientale e culturale della città.

A tali siti, da individuare nell'ambito del Censimento del verde urbano, si applicano i criteri di particolare cura e salvaguardia per la coltivazione e manutenzione di cui all'articolo precedente, al fine di conservarne il valore nel tempo.

La sostituzione delle essenze morte od ammalorate dovrà avvenire con altri esemplari della stessa specie e varietà, salvo diverse e motivate indicazioni di tecnici esperti del settore.

CAPITOLO IV° - ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno, compreso nel territorio urbanizzato o da urbanizzare, destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni del proprietario o dell'assegnatario e della sua famiglia e non destinata alla commercializzazione.

Art.16 - Norme per il proprietario o l'assegnatario.

Impegni del proprietario o assegnatario

- contribuire alla manutenzione degli eventuali spazi comuni;
- curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia e non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto;
- tenere controllato lo sviluppo di vegetazione infestante lungo i confini di proprietà;
- curare la sistemazione idraulica del terreno al fine di evitare ristagni di acqua.

Restrizioni e divieti

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- la posa di pavimentazione fissa, (gli eventuali manufatti adibiti a ricovero attrezzi, eventualmente autorizzati ai sensi delle norme sull'edificazione, dovranno essere realizzati in legno naturale e mimetizzati con apposite cortine vegetali anche rampicanti).
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene.
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- la bruciatura delle stoppie e dei rifiuti.
- la produzione di rumori molesti.

Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda al Capitolo II° del presente Regolamento.

CAPITOLO V° - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE NON EDIFICATE E NON ADIBITE AD ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 17 - Aree incolte, corti di fabbricati nel forese non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione.

Fatto salvo quanto prescritto dal "Regolamento Provinciale di Difesa del Suolo", dalle Norme di Polizia Forestale, dal "Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, Rifiuti Pericolosi, degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio" (Delibera di C.C. n° 29 del 12/02/1998) e dal "Regolamento di Polizia Urbana", nelle aree di cui al presente articolo è vietato:

- diserbare con prodotti chimici;
- bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area;
- riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;
- spandere oli o materiali inquinanti;
- realizzare esposizioni di merci a cielo aperto;
- abbandonare indiscriminatamente rifiuti di cui all'art. 6 del D.L.gs.vo n. 22 del 05.02.1997;

I proprietari o altri aventi titolo sulle suddette aree devono provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione.

Art. 18 - Aree per l'estrazione di acque minerali o termali.

Nelle suddette aree dovrà essere mantenuta permeabile in profondità una superficie non inferiore all'80% della superficie totale che dovrà essere munita di copertura arborea con gli stessi parametri di cui all'art.10 del presente Capitolo.

Oltre a quanto prescritto per le aree di cui all'articolo precedente, all'interno di tali siti non dovranno essere realizzati scarichi fognari a dispersione e/o fossi perdenti.

Art. 19 - Fossi, scoline e corsi d'acqua.

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua è fatto obbligo ai proprietari od altri aventi titolo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica, è fatto, altresì, obbligo di tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante.

E' vietato incendiare e/o diserbare con prodotti chimici.

Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti.

Art. 20 - Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti

Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento Provinciale di Difesa del Suolo e dalle norme di Polizia Forestale, sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm.60 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm.14-16.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 21 - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo e dalle Norme di Polizia Forestale, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 50 metri.

L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde.

Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente (art 15).

Per eventuali interventi di potatura e cura si rimanda ai paragrafi relativi del presente Regolamento Comunale del Verde.

Art. 22 - Salvaguardia dei corsi d'acqua minori.

Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo e dalle Norme di Polizia Forestale, è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 30 dalle sponde.

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/'94 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna").

Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

CAPITOLO VI° - SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 23 - Sanzioni

Salvo che non siano diversamente perseguibili secondo le normative vigenti, le inosservanze alle norme del presente regolamento sono punite come di seguito specificato.

L'abbattimento senza autorizzazione, il danneggiamento, la distruzione e la scorretta potatura degli alberi di cui al paragrafo *Oggetto della Salvaguardia* del capitolo I°, sono puniti con la sanzione da L. 5.000.000 a L. 20.000.000/albero, secondo gravità, riducibili ad 1/5 in caso di pagamento senza ricorso nei termini prescritti a cui dovrà essere aggiunta la sanzione compensativa pari al valore differenziale derivato al patrimonio arboreo.

La mancata sostituzione dell'albero, ancorchè prescritta, è punita con la sanzione da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 (recidività) aumentata del valore di acquisto e messa a dimora dell'albero.

Altre infrazioni regolamentari sono punite con la sanzione da L. 1.000.000 a L. 20.000.000, secondo gravità, aumentata del valore differenziale derivato al patrimonio arboreo a seguito dell'intervento

Art. 24 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai contributi compensativi previsti nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

NORME SUL VERDE PUBBLICO

CAPITOLO I° NORME PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 25 - Oggetto del capitolo

La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi del D. Lgs.vo n° 267 del 18 Agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) Art. 112.

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

Art. 26 - Salvaguardia del verde pubblico

Il verde pubblico comunale è costituito da:

- 1) aree facenti parte del Demanio Comunale adibite a parchi e verde per Standard urbanistici;
- 2) verde di pertinenza della viabilità e dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.

Sulle aree di cui al punto 1, indisponibili, inalienabili e soggette a vincolo di destinazione, possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni con carattere di temporaneità.

La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.

Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico.

Art. 27 - Suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono identificate come:

- Parchi e Percorsi a valenza Territoriale
- Parchi Urbani;
- Parchi Marini (arenile ed aree limitrofe);
- Giardini di quartiere o di insediamento;
- Giardini e cortili scolastici;
- Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico;
- Verde Cimiteriale;
- Verde di impianti sportivi;
- Aiuole di grandi dimensioni;
- Verde stradale (piccole aiuole spartitraffico, marciapiedi alberati, ecc.)

Art. 28 - Definizioni

Si definiscono Componenti delle aree verdi:

- manti erbosi e piante erbacee;
- arbusti;
- alberi;
- impianti;
- arredi;
- giochi;
- cartellonistica;
- viabilità.

Si definisce Manutenzione Ordinaria l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.

Gli interventi di M O. possono essere di tipo RIPARATIVO (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole porzioni di singole componenti) e di tipo PERIODICO PROGRAMMATO (necessari al ripristino ed alla manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).

Si definisce Manutenzione Straordinaria ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.

Si definisce ristrutturazione o rifacimento la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa.

CAPITOLO II° - INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E NORME DI CORRETTA PROGETTAZIONE.

Art. 29 - Abbattimenti e potature.

Tutti gli interventi sul patrimonio verde pubblico sono eseguiti dai Soggetti Gestori incaricati dall'Amministrazione Comunale o dagli altri Enti Pubblici proprietari.

I soggetti privati possono richiedere interventi sul verde pubblico per danni alla proprietà privata, per motivi di pubblica o privata incolumità, per morienza o particolare degrado o per motivi di interesse privato, direttamente ai Soggetti Gestori.

I Gestori, effettuata l'istruttoria tecnica della richiesta, comunicheranno al Servizio competente l'esito dell'istruttoria stessa e la proposta di intervento.

In caso di accoglimento della proposta il Servizio competente autorizzerà il Gestore ad eseguire l'intervento previa comunicazione al richiedente.

Nel caso di abbattimenti di alberi pubblici, richiesti da privati per motivi diversi dal pericolo per la pubblica o privata incolumità, per morienza o per danni accertati alla proprietà privata, il richiedente dovrà versare al Comune, prima dell'intervento, una somma pari al valore ornamentale dell'albero da abbattere (calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato A) aumentata del costo di messa a dimora.

Gli abbattimenti di alberi pubblici, anche quando di iniziativa dei Soggetti Gestori, dovranno essere comunicati al Servizio competente mediante appositi moduli.

In caso di morienza o grave degrado di alberi pubblici, il Soggetto Gestore nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne le cause ed accertarne l'eventuale dolosità.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

La potatura è un intervento che riveste carattere di eccezionalità: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento non autorizzato e come tale sanzionato.

Sono esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Art. 30 - Area di pertinenza delle alberature.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purchè:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 6
per piante di prima grandezza (altezza >18m);	mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli e del presente Capitolo.

Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 31 - Distanze dai confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e dagli impianti aerei e sotterranei

Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile , salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all' articolo n° 4 della legge 12.11.68 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

tipologia della vegetazione	distanza minima corrispondente
a) alberi di altezza >4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Nelle aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Distanze dalle strade pubbliche.

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di mt. 2,00, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

Distanza dagli impianti per le utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.

Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione

Oltre al rispetto delle norme prescritte dalla Legge n° , dalla L. R. n° 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza minima
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell' inizio dei lavori.

Art. 32 - Salvaguardia delle aree verdi pubbliche.

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l' integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati

In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico provocato da circolazione o incidente stradale, la Polizia Municipale, nell'ambito delle sua attività, dovrà individuarne i responsabili che dovranno risarcire il danno provocato ed all'uopo quantificato dal Servizio competente.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all' interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno od ai margini delle aree verdi pubbliche.

Art. 33 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 34 - Nuovi impianti e sostituzioni

Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea.

Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m.100 e m. 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante.

Dimensioni all'impianto

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei comuni costieri, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.

Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 6 del presente Capitolo.

Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore.

Art. 35 - Norme par la progettazione del verde pubblico

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA'

Prima grandezza raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculus x carnea"Briotii)	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto (Ailanthus altissima)	Orniello (Fraxinus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifilo (Fraxinus oxycarpa)	Langestroemia (Lagetroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior angustifolia)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus semperv.)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra Italica)
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinia (Pseudoacacia e "umbraculifera")
Leccio (Quercus ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia spp)		Tasso (Taxus baccata)

Requisiti della progettazione delle aree verdi pubbliche.

I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) compresi od attigui all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- dichiarazione sulla durata almeno decennale dell'impianto realizzato come da progetto;
- dichiarazione della sostituzione delle fallanze;
- piano decennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente.

In tali progetti si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

Nelle zone esterne al perimetro urbano, lungo i confini fra tali nuove aree e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere;
- i salici piangenti (*Salix babilonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (*Acer campestre*);
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini con le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

Art. 36 - Norme per la progettazione del verde per parcheggi pubblici.

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche, deve essere prevista, nell'ambito della superficie a verde, una piantumazione in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo (calcolata con le modalità di cui all'articolo precedente), pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

Classe di grandezza	Superficie libera min. in aree parcheggio e raggio (r) minimo corrispondente		
a) 1° grandezza (altezza >18m)	mq.	9	r m. 1,7
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	mq.	4,5	r m. 1,2
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	mq.	3	r m. 1,0

Tali superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili garantendo comunque una superficie libera minima attorno al tronco pari a mq.3,0.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nei nuovi impianti in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art. 37 - Alberate stradali

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 3 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 7 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza < a m. 2,5: | nessuna alberatura, solo arbusti; |
| b) per marciapiedi di larghezza > m 2,5 e < m.3: | alberi di terza grandezza; |
| c) per marciapiedi di larghezza > m 3 e < m.4: | alberi di seconda grandezza; |
| d) per marciapiedi di larghezza > di m. 4: | alberi di prima grandezza; |

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

Classe di grandezza	Superficie libera min. per viali e raggio (r) minimo corrispondente	
a) 1° grandezza (altezza >18m)	mq. 8	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	mq. 3,5	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	mq. 2	r m. 0,80

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso.

Oltre alla documentazione prevista all' art. 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l' altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all' interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI	SPECIE	ANNI
Acerò spp.	40-70	Pino domestico	80-100
Bagolaro	80-90	Pioppo spp.	40-60
Carpino	50-70	Platano	100-120
Frassino spp.	60-80	Quercia spp.	80-100
Ippocastano	70-80	Robinia spp.	40-50
Liriodendron	60-80	Sofora	50-70
Olmo	80-100	Tiglio spp.	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all' interno del medesimo comprensorio.

Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all' art.3 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall' adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato del settore.

Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all' art. 3 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l' impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente Capitolo.

CAPITOLO III° DIFESA

Art. 38 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).

- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati); durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.

- Metcalfa (Metcalfa pruinosa). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.

- Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
- Limantria (*Lymantria dispar*). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea*) *pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.

Va ricordato che le larve di *Processionaria* sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.

- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

In particolare si dovranno adottare gli interventi di difesa riportati in allegato D.

Impiego di prodotti fitosanitari

In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati i principi attivi riportati nel presente Regolamento, scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- scarso impatto ambientale. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nella tabella in allegato F.

Art. 39 - Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " Traumatocampa pityocampa"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Art. 40 - Controllo della vegetazione spontanea

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998.

In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per i problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

CAPITOLO IV° - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

Art.41 - Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale (Carta di Firenze - all. E)

Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti e censiti.

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dal presente Regolamento in materia di progettazione delle aree verdi.

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Ai fini della conservazione della biodiversità storica locale, per la salvaguardia di specie arboree ed arbustive di pregio o in via di estinzione, anche a fini didattici e culturali, il Comune potrà individuare, per la coltivazione e riproduzione, aree apposite sottoposte a particolari norme di tutela la cui fruizione e conduzione sarà regolamentata con apposita ordinanza.

CAPITOLO V° - NORME PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 42 - Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

La fruizione pubblica di tali aree potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde.

Interventi vietati

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente ed è subordinato alla presentazione di idonea garanzia sul ripristino delle condizioni quo-ante l'uso autorizzato.

Comportamenti prescritti

E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

CAPITOLO VI° - SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 43 - Sanzioni

Salvo che non siano diversamente perseguibili secondo le normative vigenti, le inosservanze alle norme del presente regolamento sono punite come di seguito specificato.

L'abbattimento o la scorretta potatura, il danneggiamento o la distruzione delle componenti delle aree verdi pubbliche, sono puniti con la sanzione da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 secondo gravità, (riducibili ad 1/5 in caso di pagamento senza ricorso nei termini

prescritti) a cui dovrà essere aggiunta la sanzione compensativa pari al valore differenziale derivato al patrimonio pubblico.

Altre infrazioni regolamentari sono punite con la sanzione da L. 1.000.000 a L. 20.000.000, secondo gravità, aumentata del valore differenziale derivato al patrimonio pubblico.

I contratti di affido della manutenzione delle aree verdi pubbliche ai Soggetti Gestori dovranno contenere l'individuazione dei requisiti di qualità richiesti per ogni singola operazione e prevedere le clausole di risoluzione del contratto.

Art. 44 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai contributi compensativi previsti nel presente Regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio il cui uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

ALLEGATI

- Allegato A: Metodologie per la stima del valore ornamentale
- Allegato B: Protezione degli alberi nei cantieri
- Allegato C: Specie arboree ed arbustive utilizzabili nei Comuni costieri
- Allegato D: Linee di intervento per i principali parassiti
- Allegato E: Carta dei giardini storici
- Allegato F: Tabella dei prodotti antiparassitari

